

Corte di Cassazione, Sezione 5 penale

Sentenza 5 giugno 2014, n. 23598

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARASCA Gennaro - Presidente

Dott. FUMO Maurizio - rel. Consigliere

Dott. ZAZA Carlo - Consigliere

Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere

Dott. CAPUTO Angelo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 6/2012 CORTE APPELLO di ANCONA, del
29/03/2013;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO;

Letta la requisitoria del procuratore generale, che ha chiesto

dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. (OMISSIS) ha chiesto la revocazione, ai sensi del **Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 28**, comma 1, lettera a) e articolo **630 ss. c.p.p.**, della decisione definitiva relativa alla confisca di prevenzione adottata con provvedimento del 24 giugno 2011 dalla corte d'appello di Bologna, divenuto irrevocabile il 31 maggio 2012, provvedimento confermativo di quello del tribunale della medesima città, emesso in data 14 luglio 2010.

Il richiedente ha sostenuto la emersione di nuove prove decisive, sopravvenute alla conclusione del procedimento e precisamente: a) dichiarazione della sorella (OMISSIS) circa il rinvenimento di documentazione bancaria del 1994, dimostrativa della disponibilità di somme di danaro per un ammontare complessivo di 50 milioni di lire, depositate nel conto corrente cointestato (OMISSIS) e (OMISSIS) presso il (OMISSIS), b) dichiarazione della medesima sorella (OMISSIS) circa il rinvenimento in data 22 giugno 2004 della somma in contanti di euro 96.000 nella disponibilità della madre defunta, c) comunicazione in data 27 novembre 2012 del responsabile del casino' di (OMISSIS) servizio security and intelligence con la quale si affermava che eventuali vincite conseguite presso la casa da gioco predetta da (OMISSIS), a partire dall'anno 2002, sarebbero state comunicate direttamente all'autorità giudiziaria, d) nuova consulenza tecnica in data 15 marzo 2013 del commercialista bolognese dott. (OMISSIS).

2. Con il provvedimento indicato in epigrafe, la corte d'appello di Bologna ha rigettato l'istanza di revocazione della confisca, condannando l'istante al pagamento delle spese processuali.

3. Ricorre per cassazione il difensore del (OMISSIS) e deduce violazione di legge, illogicità della motivazione, erronea applicazione di norme.

Secondo il ricorrente, in base all'orientamento giurisprudenziale convalidato anche dalle sezioni unite della corte di cassazione, devono considerarsi nuove quelle prove che, acquisite o non acquisite, non sono state comunque valutate e che siano in grado di rappresentare una novità nel giudizio di revisione. Orbene, arbitrariamente la corte d'appello bolognese ha ritenuto irrilevante la disponibilità nell'anno 1994 di 50 milioni di Lire e successivamente di euro 96.000. Si tratta di una argomentazione puramente apparente e dunque di un vizio della motivazione talmente grave da

renderla di fatto inesistente. Le medesime considerazioni devono essere fatte in ordine alla comunicazione proveniente dal casino' di (OMISSIS) e in ordine all'accertamento tecnico specialistico del consulente commercialista. Si tratta di tutti elementi nuovi, in quanto rimasti estranei al giudizio conclusosi con il provvedimento del 24 giugno 2011.

In realta' la corte d'appello ha fondato la sua decisione sul contenuto di una non argomentata (in quanto preconstituita e dogmatica) esternazione, relativa al merito delle nuove prove dedotte e non ha limitato il suo apprezzamento, come avrebbe dovuto, alla valutazione della novita' e dell'incidenza di tali prove.

4. E' pervenuta memoria da parte del difensore del (OMISSIS) con la quale si replica alla requisitoria del procuratore generale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e' inammissibile. Il ricorrente va condannato alle spese del grado.

2. Secondo il ricorrente, la corte territoriale avrebbe valutato "nel merito" le nuove circostanze, violando la regola che le imponeva di limitarsi a delibare in via astratta l'incidenza probatoria dei fatti nuovi.

2.1. Ebbene, va ricordato che il procedimento in questione risponde alla medesima logica della revisione di cui agli articoli **630 ss c.p.p.**; occorre dunque che il richiedente prospetti, tra l'altro, l'emersione di prove nuove, che abbiano tuttavia il carattere della serietà e della concluzione.

2.2. Trattandosi poi di provvedimento di confisca, i nuovi elementi dovrebbero essere indirizzati a dimostrare l'insussistenza dei presupposti del provvedimento reale. Nel caso di specie, con il ricorso, si mira infatti a contestare il valore sproporzionato della res rispetto al reddito dichiarato.

2.3. E' pero' da rilevare che alla corte bolognese, in quanto giudice della ammissibilità della revisione, non era certo preclusa ogni valutazione circa la preliminare attendibilità della proposta nuova prova. Invero, con riguardo all'attuale disciplina della revisione e' certamente improprio distinguere con nettezza una fase rescindente e una fase rescissoria non essendo piu' previsto uno stadio della procedura che si concluda con la revoca o l'annullamento della precedente sentenza. Di talche', attesa la espressa previsione,

nell'articolo 634 c.p.p. come autonoma causa di inammissibilita' della richiesta, della "manifesta infondatezza della medesima, risulta attribuito alla corte d'appello, nella fase preliminare prevista dalla medesima disposizione, un limitato potere-dovere di valutazione, anche nel merito, della oggettiva potenzialita' degli elementi addotti dal richiedente, ancorche' costituiti da "prove formalmente qualificabili come "nuove", a dar luogo ad una necessaria pronuncia di proscioglimento. Appare dunque necessaria e legittima la delibazione prognostica circa il grado di affidabilita' e di conferenza del novum, che non si traduca tuttavia in un'approfondita e indebita anticipazione del giudizio di merito (ASN 200329660-RV 226140).

2.4 Ebbene la corte di merito ha ritenuto, gia' in via preliminare, davvero fantasioso il racconto di una sorella del (OMISSIS), la quale riferisce di una improbabile res inventa, una rilevante somma di denaro (in contanti), trovata, a distanza di anni, occultata a casa, somma della quale sarebbe stato destinatario il fratello, che ne avrebbe fatto uso, ma uso inconsapevole, tanto da non aver dedotto la circostanza nel processo di prevenzione.

L'assunto e' apparso - non illogicamente - tanto fantastico, quanto incredibile alla corte territoriale, che ha adeguatamente giustificato il suo convincimento. Di talche' le censure contenute nel ricorso si risolvono, in ultima analisi, nella critica (per altro, non fondata) all'apparato argomentativo del provvedimento, in violazione della limitazione relativa alla impugnazione delle misure cautelari reali, aggredibili, come e' noto, solo per violazione di legge.

2.5 D'altra parte, neutra appare "la prova" relativa alla pretesa vincita al gioco, atteso che la direzione del casino' si e' limitata ad affermare che avrebbe comunicato alla AG l'esito di una "eventuale" vincita del (OMISSIS), mentre, ancora una volta, inammissibile si manifesta la proposta diversa valutazione tecnico-scientifica di elementi fattuali gia' noti. Essa invero puo' costituire "prova nuova" ai sensi dell'articolo 630 c.p.p., comma 1, lettera c), solo quando risulti fondata su nuove metodologie, dal momento che queste ultime, e le applicazioni dei relativi principi tecnico - scientifici, possono condurre non solo a valutazioni diverse, ma anche alla cognizione di fatti nuovi, se accreditate e ritenute pienamente attendibili dalla comunita' scientifica (ASN 201112751-RV 250049). Ma tale non e' il caso in esame.

3 La dichiarazione di inammissibilita' comporta anche la condanna del ricorrente al versamento di somma in favore della cassa ammende. Si stima equo determinare detta somma in euro 1000.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di mille euro alla cassa delle ammende.